

**AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE
DELL'AGRICOLTURA NEL MOLISE**

“GIACOMO SEDATI”

CAMPOBASSO

L.R. 23 Novembre 2004 n. 27

Estratto dal verbale del Consiglio di Amministrazione n° 7 del 14/06/2010

.....OMISSISS.....

DELIBERAZIONE N° 21 DEL 14/06/2010

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ARSIAM CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE – EX LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N° 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI_

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Riunito il giorno quattordici giugno duemiladieci, in Campobasso, alla Via G. Vico n. 4,
sotto la presidenza di Emilio ORLANDO

e con l'assistenza del Direttore Generale Emidio MASTRONARDI

Svolge le funzioni di Segretario Lucio STEFANELLI

Presenti ed assenti i Signori Consiglieri membri come segue :

		PRESENTI	ASSENTI
Pasquale	CERIO	X	
Benedetto	CIANCI	X	
Pio	PROZZO	X	

Presenti, pertanto, n. 4 componenti il Consiglio di Amministrazione, numero sufficiente per deliberare ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 23 Novembre 2004, n. 27.

HA DECISO

quanto riportato nelle facciate interne relativamente all'oggetto

SERVIZIO UNO

La proposta di deliberazione è stata istruita e redatta dalla struttura diretta dal sottoscritto responsabile del servizio

.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO VII

Gestione del Personale

F.to (Dott. Tommaso MUSACCHIO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to (Dott. Nazzareno DE LUCA)

Il sottoscritto Direttore Generale esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 12, lettera f, della L.R. 23 Novembre 2004, n. 27.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to (Dott. Emidio MASTRONARDI)

PREMESSO, che:

- *la Regione Molise nell'intento di individuare iniziative di risparmio di spesa, concreto e misurabile anche in termini finanziari oltre che economici, ha provveduto con Delibera di Giunta Regionale n° 283 del 20 Aprile 2010, a mente dell'art. 1, comma 2, della Legge regionale n. 15/2006, come successivamente modificata ed integrata, ad attivare l'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale;*
- *la predetta Delibera della Giunta regionale ha individuato i criteri generali di nuova disciplina dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale;*
- *in virtù dell'art. 3, comma 2, la suddetta legge, inoltre, prevede la estendibilità della norma, anche agli enti strumentali della Regione Molise;*

ATTESO, che in conformità ai principi di riqualificazione della dotazione organica e dell'efficienza gestionale delineati dall'art. 1 della legge regionale n. 15/2006, l'ARSIAM intende anch'essa sostenere il processo di snellimento e riorganizzazione della propria struttura amministrativa allo scopo di ridurre la spesa corrente attraverso l'attivazione per i propri dipendenti dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro mediante la corresponsione dell'incentivo, nel rispetto dei criteri generali di disciplina dell'istituto medesimo stabiliti dalla Giunta Regionale del Molise, tenuto conto che in esito alla definizione della prevista procedura di relazione sindacale, l'esecutivo regionale ha provveduto alla approvazione definitiva dei criteri generali di disciplina dell'istituto e che l'Arsiam, alla luce di tutto quanto innanzi richiamato, intende fare proprie;

CHE, pertanto, al fine di ricondurre la sostenibilità finanziaria, nei ristretti ambiti ammessi dai vigenti vincoli normativi, l'applicazione tempestiva dell'Istituto della Risoluzione Consensuale del rapporto di lavoro garantirebbe anche per l'Arsiam, una significativa e immediata contrazione della spesa attualmente sostenuta per il finanziamento di molteplici istituti, tra i quali quello della c.d. "area quadri", particolarmente rilevante in termini di incidenza della spesa;

ATTESO, altresì, che per ciascun dipendente aderente all'Istituto ed in perfetta sintonia con i criteri regionali, l'indennità supplementare viene erogato, al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, in un numero doppio di rate rispetto al numero delle mensilità spettanti che garantisce di per sé l'autofinanziamento dell'Istituto con l'assorbimento della sola quota del 50% dei risparmi di spesa generati dalle corrispondenti cessazioni, producendo dunque già nel breve periodo significativi saldi finanziari attivi;

RITENUTO, opportuno, approvare i criteri generali, relativi alle condizioni, requisiti e limiti della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, come distintamente enunciati nell' allegato "A", parte integrante della presente deliberazione;

RITENUTO, altresì, di dover conformemente a quanto disciplinato dalla Regione Molise provvedere: alla predisposizione di apposito schema di "Avviso", strettamente coerente con i criteri generali disciplinanti l'istituto, da emanarsi e pubblicarsi sul sito web istituzionale dell'Arsiam; allo schema di contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e allo schema di lettera di adesione dell'Avviso medesimo;

VISTO, lo schema di "Avviso" allegato "B", al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO, lo schema di contratto di risoluzione consensuale allegato "C", al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO, lo schema di lettera di adesione all' "Avviso" allegato "D", al presente atto deliberativo, per formarne parte integrante e sostanziale;

SENTITO, il parere favorevole del Direttore Generale sulla coerenza dell'atto proposto;

D E L I B E R A all'unanimità

- 1. le premesse sono parte sostanziale del presente atto e si intendono tutte qui integralmente riportate;*
- 2. di approvare, conformemente a quanto disciplinato dalla Regione Molise, i criteri generali per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale dell'Arsiam, esclusa la dirigenza, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 luglio 2006, n° 15, sub "A", parte integrante della presente deliberazione;*
- 3. per l'effetto, di approvare lo schema di "Avviso", allegato al presente atto sub "B", lo schema di contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, allegato al presente atto sub "C" e lo schema di lettera di adesione all'Avviso", allegato al presente atto sub "D";*
- 4. di autorizzare il Direttore Generale ad emanare l'apposito "Avviso" dei criteri generali di cui al precedente capoverso, in stretta coerenza con il contenuto dei criteri medesimi e ridisporre la immediata pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Arsiam, unitamente allo schema di contratto individuale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e allo schema di lettera di adesione all' "Avviso" medesimo, ad accettare le richieste di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti che ne fanno richiesta e di stipulare con i dipendenti interessati, contratto di risoluzione del rapporto di lavoro secondo quanto previsto dall'apposita direttiva;*
- 5. di autorizzare, inoltre, il Direttore Generale alla iscrizione degli stanziamenti di competenza e di cassa occorrenti per il finanziamento dell'Istituto, quali annualmente indicati dal competente Servizio Uno – Ufficio VIII – Trattamento economico del personale, sull'apposito Capitolo 2226 del Bilancio di Previsione 2010 e successivi, per tutto il periodo temporale nel quale l'attivazione dell'Istituto esplicherà i suoi effetti, operando il corrispondente storno di finanziamento dal Capitolo 2054.*

Il presente atto è immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 10, comma 7, Legge regionale 23 novembre 2004, n. 27.

*IL SEGRETARIO
(Lucio STEFANELLI)*

*IL PRESIDENTE
(Emilio ORLANDO)*

CRITERI GENERALI

RELATIVI ALL’ISTITUTO DELLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEL PERSONALE ARSIAM DI RUOLO CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 7 LUGLIO 2006, N. 15 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

PREMESSA

In applicazione della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, come modificata per effetto dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 2010, n. 3, la Regione Molise disciplina secondo i seguenti criteri generali l’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale assunto a tempo indeterminato

In conformità agli indirizzi strategici e agli obiettivi di risparmio imposti dalle norme in materia di contenimento della spesa per il personale delle pubbliche amministrazioni, l’incentivazione dell’esodo volontario del personale con qualifica non dirigenziale e assunta quale strumento per la significativa riduzione della relativa dotazione organica dell’Agenzia.

Ciò posto, i seguenti criteri attuativi definiscono:

- l’individuazione degli aventi titolo alla indennità supplementare;
- i presupposti per il perfezionamento del contratto di risoluzione consensuale, con riferimento ai requisiti soggettivi dei dipendenti e alle situazioni oggettive di incompatibilità;
- la quantificazione della misura individuale dell’indennità supplementare, le modalità di erogazione e la gestione degli istituti giuridici relativi al preavviso ed alle ferie.

1) DESTINATARI DEL BENEFICIO.

- 1.1. L’istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicabile, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente paragrafo, a tutti i dipendenti regionali e sub regionali con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se collocati in aspettativa o distacco a qualsiasi titolo, che alla data di risoluzione del rapporto abbiano maturato un’anzianità di servizio di ruolo, presso l’Arsiam, di almeno tre anni.
- 1.2. L’applicazione dell’istituto e la conseguente corresponsione dell’indennità supplementare sono circoscritte, in coerenza con la vigente normativa in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, ai dipendenti con età anagrafica inferiore a 65 anni, ovvero con anzianità contributiva complessiva (anche figurativa) inferiore a 40 anni.
- 1.3. La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti e la commisurazione dell’incentivo sono effettuate con riferimento alla data concordata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- 1.4. Sono comunque esclusi dall’applicazione dell’istituto coloro che, alla data di emanazione dell’apposito “Avviso” di cui al successivo paragrafo 5), abbiano già formalizzato l’istanza di cessazione dal servizio.

2) CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI EFFETTI:

- 2.1. L'iniziativa finalizzata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è assunta dall'Amministrazione regionale attraverso la formalizzazione all'altra parte della relativa manifestazione di interesse.
- 2.2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 5), comma 5.3. è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti.
- 2.3. Il contratto di risoluzione consensuale non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia ai sensi degli artt. 1334 e 1355 del codice civile.
- 2.4. Qualora la situazione contributiva del dipendente che aderisce all'istituto, quale esposta dall'interessato all'atto del perfezionamento della relativa istanza, risulti modificata per effetto di successivi provvedimenti di ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di servizi e similari, ovvero risulti difforme dai dati agli atti dell'Arsiam, l'Amministrazione è legittimata a procedere, in autotutela e ferma restando ogni altra eventuale azione di legge, alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'istituto, ovvero alla rideterminazione dell'ammontare dell'indennità supplementare, ancorché il contratto di risoluzione sia stato già sottoscritto.
- 2.5. In relazione alle fattispecie di cui al punto precedente, il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevede apposite clausole di automatica rescissione, ovvero di automatica ridefinizione della misura della prestazione contrattuale posta in capo all'amministrazione.
- 2.6. La data di risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al primo o sedicesimo giorno di ciascun mese dell'anno solare cui esclusivamente si riferisce l'applicazione dell'istituto.
- 2.7. Si può procedere al differimento della data di cui al precedente periodo unicamente per i casi in cui gli interessati, avendo maturato entro l'anno solare di applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale uno o entrambi i requisiti pensionistici, prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento di quiescenza, possono accedere al relativo beneficio non prima della data stabilita dalla cosiddetta "prima finestra utile".
- 2.8. Al verificarsi della fattispecie di cui al punto precedente, la data di risoluzione del rapporto di lavoro può essere automaticamente differita, su istanza del dipendente interessato, al giorno immediatamente antecedente quello corrispondente alla "prima finestra utile", ancorché ricadente nell'anno solare successivo a quello di applicazione dell'istituto, fermo restando che, in tal caso, la verifica della sussistenza delle condizioni per la spettanza nonché per la quantificazione dell'indennità supplementare devono essere effettuate con riferimento alla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.
- 2.9. Per il caso in cui, tra la data di sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale e la data concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia pensionistica, che determinino lo spostamento delle "finestre" di uscita, la data di cessazione del rapporto di lavoro si intende automaticamente differita al giorno antecedente la corrispondente data, come rideterminata dal provvedimento normativo.

- 2.10. Resta ferma, per la fattispecie di cui al punto precedente, la quantificazione dell' incentivo effettuata con riferimento alla data originariamente concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro.
- 2.11. Per il caso in cui, tra la data di formalizzazione dell'adesione del dipendente all'istituto e quella concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle vigenti disposizioni legislative che incidono negativamente sul regime pensionistico, è facoltà del dipendente di ritirare l'adesione alla proposta di risoluzione consensuale.

3) QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA':

- 3.1. I dipendenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto alla erogazione di un'indennità supplementare ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.2. Per ciascun dipendente aderente all' istituto l'indennità supplementare è quantificata, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione, in un numero di mensilità stipendiali, comprendenti gli elementi di retribuzione di cui al successivo paragrafo 4), pari al 50% del numero di mesi intercorrenti tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica ovvero, qualora periodo più breve, tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del quarantesimo anno di contribuzione complessiva, fatto salvo in ogni caso quanto previsto ai commi 2.9. e 2.10. del precedente paragrafo 2).
- 3.3. Per il calcolo della misura dell'indennità spettante, si tiene conto della maturazione dei periodi di età anagrafica o di anzianità contributiva su base mensile. I periodi di età anagrafica e i periodi di anzianità contributiva pari o superiore a sedici giorni si arrotondano al mese superiore.
- 3.4. Al fine di raggiungere la più ampia misura di adesione all'istituto, anche da parte di dipendenti Arsiam con ridotta anzianità contributiva, il numero delle mensilità stipendiali spettanti quale incentivo all'esodo, determinato con le modalità di cui ai precedenti commi 3.2. e 3.3., è incrementato, fino a concorrenza con il numero massimo di ventiquattro mensilità:
- 3.4.1. di ulteriori n. 3 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore o uguale a 36 anni;
- 3.4.2. di ulteriori n. 2 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 36 anni ma inferiore o uguale a 37 anni;
- 3.4.3. di un'ulteriore mensilità stipendiale per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 37 anni ma inferiore o uguale a 38 anni.
- 3.5. L'incremento di cui al precedente comma 3.4. non si applica ai dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno superato l'età anagrafica di sessantaquattro anni.

4) ISTITUTI ECONOMICI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE:

- 4.1. La mensilità stipendiale che costituisce valore unitario dell'indennità supplementare di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro corrisponde, per ciascun dipendente, al rispettivo ammontare mensile lordo dei seguenti elementi retributivi:
- a) stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata;
 - b) anzianità maturata, comprensiva della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- 4.2. Per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo il valore della mensilità stipendiale è determinato considerando il trattamento economico complessivo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o fuori ruolo, adeguato agli incrementi retributivi (limitatamente alla voce dello "stipendio tabellare") intervenuti *medio tempore* fino alla data di sottoscrizione del contratto di risoluzione.
- 4.3 Ai fini della quantificazione del valore della mensilità stipendiale di cui al precedente punto 4.1., non trovano applicazione eventuali rinnovi contrattuali che incrementino con effetto retroattivo una o più voci retributive contemplate ai medesimi fini.
- 4.4. L'indennità supplementare è assoggettata, ai fini fiscali, al regime di tassazione previsto dalla normativa vigente in materia.
- 4.5. L'indennità supplementare è corrisposta in forma frazionata, successivamente agli adempimenti previsti dell'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1984, n° 27 in un numero di rate mensili di uguale importo, pari al doppio delle mensilità stipendiali spettanti quale indennità.

5) ADEMPIMENTI PROCEDURALI, REGIME DEROGATORIO, INCOMPATIBILITA'

- 5.1. La manifestazione di interesse dell'Amministrazione Arsiam all'applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è effettuata tramite emanazione di apposito "Avviso", adeguatamente pubblicizzato sul proprio sito web o comunque portato a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati attraverso efficaci sistemi di comunicazione interna, nel quale sono indicate le specifiche modalità e i termini per l'adesione da parte dei dipendenti interessati.
- 5.2. L'adesione del dipendente alla proposta di applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro avanzata dall'Amministrazione con le modalità di cui al precedente punto 5.1., va formalizzata al Direttore Generale e per conoscenza alla struttura competente per la gestione del personale.
- 5.3. L'adesione del dipendente alla proposta di risoluzione consensuale formalizzata dall'Amministrazione Arsiam è irrevocabile e implica in ogni caso la cessazione dal servizio del dipendente aderente, con effetto dalla data dal medesimo indicata quale proposta di decorrenza della risoluzione, ancorché il relativo contratto non sia stato sottoscritto, anche per sopraggiunto difetto di volontà da parte del dipendente medesimo.
- 5.4. In deroga alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non si osservano i termini di preavviso, né si dà luogo alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.

- 5.5. 1 dipendenti che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono tenuti, entro la data di cessazione, alla fruizione di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e a quelli pregressi.
- 5.6. La monetizzazione delle ferie non fruita è ammessa unicamente per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo, limitatamente a quelle maturate prima della data di trasformazione dello stato giuridico lavorativo.
- 5.7. I dipendenti che aderiscono all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
- 5.7.1. non possono in nessun caso essere riammessi in servizio presso l'Arsiam, in applicazione della normativa vigente, nonché in analogia a quanto previsto dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (articolo 132, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3);
 - 5.7.2. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con l'Arsiam o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, se non per il limitato periodo antecedente la data di effettiva decorrenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
 - 5.7.3. non possono essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati da parte dell'Arsiam e dell'Amministrazione regionale, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - 5.7.4. non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca comunque denominati, con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise e con le società partecipate.
- 5.8. I dipendenti che, all'atto dell'adesione all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, siano titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Arsiam o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, non possono essere destinatari di provvedimenti di rinnovo e/o proroga dei contratti medesimi, che conservano validità esclusivamente fino alla data di naturale scadenza.

AVVISO

L'Amministrazione dell'Arsiam intende procedere, ai sensi della legge regionale 7 luglio 2006, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale con qualifica non dirigenziale, secondo le modalità e i termini di seguito indicati :

1 DESTINATARI DELL'ISTITUTO

- 1.1 L'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è applicabile, fatto salvo il possesso degli ulteriori requisiti previsti dal presente paragrafo, a tutti i dipendenti dell'Agenzia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche se collocati in aspettativa o distacco a qualsiasi titolo, che alla data di risoluzione del rapporto abbiano maturato un'anzianità di servizio di ruolo, presso l'Arsiam, di almeno tre anni.
- 1.2 L'applicazione dell'istituto e la conseguente corresponsione dell'indennità supplementare sono circoscritte, in coerenza con la vigente normativa in materia di limiti per la cessazione del rapporto di lavoro, ai dipendenti con età anagrafica inferiore a 65 anni, ovvero con anzianità contributiva complessiva (anche figurativa) inferiore a 40 anni.
- 1.3 La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti e la commisurazione dell'incentivo sono effettuate con riferimento alla data concordata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
- 1.4 Sono comunque esclusi dall'applicazione dell'istituto coloro che, alla data di emanazione dell'apposito “Avviso” di cui al successivo paragrafo 5), abbiano già formalizzato l'istanza di cessazione dal servizio.

2. CONDIZIONI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVI EFFETTI :

- 2.1.L'iniziativa finalizzata alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro è assunta dall'Amministrazione dell'Arsiam attraverso l'emanazione del presente “Avviso”.
- 2.2.La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 5), comma 5.2, è perfezionata con la sottoscrizione di un contratto tra le parti.
- 2.3.Il contratto di risoluzione consensuale non è soggetto a revoca ed esplica immediatamente la sua efficacia, ai sensi degli artt. 1334 e 1355 del codice civile.
- 2.4.Qualora la situazione contributiva del dipendente che aderisce all'istituto, quale esposta dall'interessato all'atto del perfezionamento della relativa istanza, risulti modificata per effetto di successivi provvedimenti di ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di servizi e similari, ovvero risulti difforme dai dati agli atti dell'Arsiam, l'Amministrazione è legittimata a procedere, in autotutela e ferma restando ogni altra eventuale azione di legge, alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'istituto, ovvero alla rideterminazione dell'ammontare dell'indennità supplementare, ancorché il contratto di risoluzione sia stato già sottoscritto.
- 2.5.In relazione alla fattispecie di cui al punto precedente, il contratto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro prevede apposite clausole di automatica rescissione,

ovvero di automatica ridefinizione della misura della prestazione contrattuale posta in capo all'amministrazione.

- 2.6. La data di risoluzione del rapporto di lavoro è fissata al primo o sedicesimo giorno di ciascun mese dell'anno 2010, fatto salvo quanto previsto ai successivi punti 2.7 e 2.8.
- 2.7. Si può procedere al differimento della data di cui al precedente periodo unicamente per i casi in cui gli interessati, avendo maturato entro l'anno solare di applicazione dell'istituto della risoluzione consensuale (2010) uno o entrambi i requisiti pensionistici, prescritti dalla vigente normativa in materia di trattamento di quiescenza, possono accedere al relativo beneficio non prima della data stabilita dalla cosiddetta "prima finestra utile".
- 2.8. Al verificarsi della fattispecie di cui al punto precedente, la data di risoluzione del rapporto di lavoro può essere automaticamente differita, su istanza del dipendente interessato, al giorno immediatamente antecedente quello corrispondente alla "prima finestra utile", ancorché ricadente nell'anno solare successivo (2011) a quello di applicazione dell'istituto (2010), fermo restando che, in tal caso, la verifica della sussistenza delle condizioni per la spettanza nonché per la quantificazione dell'indennità supplementare devono essere effettuate con riferimento alla data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro.
- 2.9. Per il caso in cui, tra la data di sottoscrizione del contratto di risoluzione consensuale e la data concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia pensionistica, che determinino lo spostamento delle "finestre" di uscita, la data di cessazione del rapporto di lavoro si intende automaticamente differita al giorno antecedente la corrispondente data, come rideterminata dal provvedimento normativo.
- 2.10. Resta ferma, per la fattispecie di cui al punto precedente, la quantificazione dell'incentivo effettuata con riferimento alla data originariamente concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro.
- 2.11. Per il caso in cui, tra la data di formalizzazione dell'adesione del dipendente all'istituto e quella concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche alle vigenti disposizioni legislative che incidono negativamente sul regime pensionistico, è facoltà del dipendente di ritirare l'adesione alla proposta di risoluzione consensuale.

3) QUANTIFICAZIONE DELL'INDENNITA'

- 3.1 I dipendenti che, in possesso dei requisiti prescritti, accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, hanno diritto all'erogazione di un'indennità supplementare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 7 luglio 2006, n.15 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3.2 Per ciascun dipendente aderente all'istituto l'indennità supplementare è quantificata, al netto dei contributi a carico dell'Amministrazione, in un numero di mensilità stipendiali, comprendenti gli elementi di retribuzione di cui al successivo paragrafo 4), pari al 50% del numero di mesi intercorrenti tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di compimento del sessantacinquesimo anno di età anagrafica ovvero, qualora periodo più breve, tra la data di effettiva risoluzione del rapporto di lavoro e la data di maturazione del quarantesimo anno di contribuzione complessiva, fatto salvo in ogni caso quanto previsto ai commi 2.9. e 2.10. del precedente paragrafo 2).
- 3.3 Per il calcolo della misura dell'indennità spettante, si tiene conto della maturazione dei periodi di età anagrafica o di anzianità contributiva su base mensile. I periodi di età

anagrafica e i periodi di anzianità contributiva pari o superiore a sedici giorni si arrotondano al mese superiore.

3.4 Al fine di raggiungere la più ampia misura di adesione all'istituto, anche da parte di dipendenti con ridotta anzianità contributiva, il numero delle mensilità stipendiali spettanti quale incentivo all'esodo, determinato con le modalità di cui ai precedenti commi 3.2. e 3.3., è incrementato, fino a concorrenza con il numero massimo di ventiquattro mensilità:

- 3.4.1. di ulteriori n.3 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva inferiore o uguale a 36 anni;
- 3.4.2. di ulteriori n. 2 mensilità stipendiali per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 36 anni o uguale a 37 anni ;
- 3.4.3. di un'ulteriore mensilità stipendiale per tutti i dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno maturato un'anzianità contributiva superiore a 37 anni ma inferiore o uguale a 38 anni.

L'incremento di cui al precedente comma 3.4. non si applica ai dipendenti che, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, hanno superato l'età anagrafica di sessantaquattro anni.

4) ISTITUTI ECONOMICI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE :

4.1 La mensilità stipendiale che costituisce valore unitario dell'indennità supplementare di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro corrisponde, per ciascun dipendente, al rispettivo ammontare mensile lordo dei seguenti elementi retributivi:

- a) stipendio tabellare, comprensivo dell'indennità integrativa speciale conglobata;
- b) anzianità maturata, comprensiva della retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;

4.2 Per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo il valore della mensilità stipendiale è determinato considerando il trattamento economico complessivo in godimento all'atto del collocamento in aspettativa o fuori ruolo, adeguato agli incrementi retributivi (limitatamente alla voce dello "stipendio tabellare") intervenuti medio tempore fino alla data di sottoscrizione del contratto di risoluzione.

4.3 Ai fini della quantificazione del valore della mensilità stipendiale di cui al precedente punto 4.1., non trovano applicazione eventuali rinnovi contrattuali che incrementino con effetto retroattivo una o più voci retributive contemplate ai medesimi.

4.4 L'indennità supplementare è assoggettata, ai fini fiscali, al regime di tassazione previsto dalla normativa vigente in materia.

4.5 L'indennità supplementare è corrisposta in forma frazionata, successivamente agli adempimenti previsti dell'art. 5 della legge regionale 5 settembre 1984, n.27, in un numero di rate mensili di uguale importo , pari al doppio delle mensilità stipendiali spettanti quale indennità.

5) ADEMPIMENTI PROCEDURALI, REGIME DEROGATORIO, INCOMPATIBILITA'.

5.1.L'adesione del dipendente alla proposta di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro con l'Amministrazione dell'Arsiam, di cui al presente "Avviso", deve essere formalizzata per iscritto e deve essere recapitata, entro sessanta giorni dalla data di

pubblicazione dell'”Avviso “ sul sito web dell'Agenzia, all'ARSIAM - Direzione Generale - Via G. Vico , 4 – 86100 Campobasso:

- 5.1.1. a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- 5.1.2. a mezzo consegna diretta al dirigente responsabile del Servizio, ovvero a funzionario da questo delegato, con contestuale rilascio di attestazione circa l'avvenuta consegna.
- 5.2 L'adesione del dipendente alla proposta di risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro, effettuata nelle forme di cui al precedente punto 5.1, riveste carattere di immediata irrevocabilità, e implica in ogni caso la cessazione dal servizio del dipendente aderente, con effetto dalla data dal medesimo indicata quale proposta di decorrenza della risoluzione, ancorché il relativo contratto non sia stato sottoscritto, anche per sopraggiunto difetto di volontà da parte del dipendente medesimo.
- 5.3 In deroga alle vigenti disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e in applicazione dell'art. 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, non si osservano i termini di preavviso, né si dà luogo alla corresponsione della relativa indennità sostitutiva.
- 5.4 I dipendenti che accedono alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono tenuti, entro la data di cessazione, alla fruizione di tutte le ferie maturate, riferite all'anno in corso e a quelli pregressi.
- 5.5 La monetizzazione delle ferie non fruita è ammessa unicamente per i dipendenti collocati in aspettativa o fuori ruolo, limitatamente a quelle maturate prima della data di trasformazione dello stato giuridico lavorativo.
- 5.6 I dipendenti che aderiscono all'istituto di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro:
 - 5.6.1 non possono in nessun caso essere riammessi in servizio presso l'Amministrazione Arsiam, in applicazione della normativa vigente, nonché in analogia a quanto previsto dalle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (art 132, comma 4, del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3);
 - 5.6.2 non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato con L'Arsiam e l'Amministrazione regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, se non per il limitato periodo antecedente la data di effettiva decorrenza della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;
 - 5.6.3 non possono essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati da parte dell'Amministrazione Arsiam e regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
 - 5.6.4 non possono instaurare rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ovvero essere destinatari di incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati, con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise e con le società partecipate;
- 5.7 I dipendenti che, all'atto dell'adesione all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, siano titolari di contratti di lavoro a tempo determinato con l'Amministrazione Arsiam o regionale o con gli enti e le aziende dipendenti, strumentali o sottoposte al controllo della Regione Molise, non possono essere destinatari di provvedimenti di rinnovo e/o proroga dei contratti medesimi, che conservano validità esclusivamente fino alla data di naturale scadenza.

Contratto n. _____

CONTRATTO DI
RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO
DEL PERSONALE ARSIAM CON QUALIFICA NON DIRIGENZIALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, presso la sede dell'A.R.S.I.A.M., sita in Campobasso alla via G. Vico, 4 con la presente scrittura privata redatta in unico originale

TRA

l'A.R.S.I.A.M. (c.f. 01541820708), in persona del Direttore Generale a ciò autorizzato con delibera di Consiglio n° ____ del _____

E

il/la dipendente _____, nato/a a _____
il _____ e residente a _____, in via _____
_____ codice fiscale n. _____

PREMESSO, CHE

in attuazione :

- della legge regionale 7 luglio 2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° _____ del _____
e a seguito dell'avviso di proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, affisso all'albo dell'A.R.S.I.A.M. in data _____ e pubblicizzato sul sito Web dell'Agenzia in data _____,
è pervenuta adesione alla stessa da parte del dipendente _____

VERIFICATO

il rispetto delle condizioni, delle procedure e dei termini previsti nel citato avviso di proposta di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro,

SI CONVIENE E STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

ART. 1

ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorrente tra l'Arsiam e il dipendente _____, in servizio presso l'Agenzia dal _____, si estingue irrevocabilmente con decorrenza dal _____

ART. 2

ESTINZIONE DEI RAPPORTI OBBLIGATORI

1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 1 si estinguono tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle parti contrattuali, nonché le posizioni previdenziali ed assicurative accese dall'Amministrazione in favore del dipendente.

ART. 3

INDENNITA' DI RECESSO

1. Le parti si danno reciprocamente atto della rinuncia al rispetto dei termini di preavviso
2. Il dipendente _____ ha diritto alla corresponsione dell'indennità supplementare prevista dal combinato disposto dei paragrafi 3) e 4) dell'Avviso relativo all'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale di ruolo con qualifica non dirigenziale, approvato con delibera del C.d.A. n. _____ del _____ quantificata nella misura di complessivi € _____ al lordo delle ritenute fiscali e che sarà erogata alle condizioni e scadenze stabilite dal paragrafo 4 dell'Avviso medesimo.
3. Qualora la situazione contributiva del dipendente che aderisce all'istituto, quale esposta dall'interessato all'atto del perfezionamento della relativa adesione, risulti modificata per effetto di successivi provvedimenti di ricongiunzione di periodi assicurativi, riscatto di servizi e similari, ovvero risulti difforme dai dati agli atti dell'Arsiam, l'Amministrazione è legittimata a procedere unilateralmente alla verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicabilità dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, ovvero alla rideterminazione dell'ammontare della sopra fissata indennità supplementare, intendendosi in tal caso il presente contratto automaticamente rescisso, ovvero modificato nella parte relativa alla determinazione della misura dell'indennità medesima.
4. Qualora, tra la data di perfezionamento del presente contratto di risoluzione consensuale e la data indicata di cessazione del rapporto di lavoro sopraggiungano modifiche alle disposizioni legislative vigenti in materia pensionistica, che determinino uno spostamento delle "finestre" di uscita, la data di cessazione del rapporto di lavoro si intenderà automaticamente differita al giorno antecedente la corrispondente data, come rideterminata da provvedimento normativo, ferma restando la quantificazione dell'incentivo effettuata con riferimento alla data originariamente concordata quale decorrenza della cessazione del rapporto di lavoro.
5. Qualora sopraggiungano modifiche che incidono negativamente su regime pensionistico, è facoltà del dipendente di ritirare l'adesione alla proposta di risoluzione consensuale. In tal caso, la formalizzazione della revoca dell'adesione determina l'automatica rescissione del presente contratto.

Art.4

1. Il dipendente _____, ad avvenuta esinzione del rapporto di lavoro, non potrà essere più riammesso in servizio presso l'Arsiam.
2. E' altresì esclusa la possibilità di ricevere incarichi retribuiti di consulenza, collaborazione, studio e ricerca o comunque denominati con l'Agenzia e l'Amministrazione regionale per un periodo di almeno cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, secondo il disposto di cui all'art. 25, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Il presente contratto, redatto in unico esemplare e composto da n. 2 facciate scritte, è esente da bollo, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 nonché da obbligo di registrazione, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Campobasso _____

(per l'Amministrazione Arsiam)
Il Direttore Generale

il dipendente

ACCETTAZIONE ESPRESSA

Il dipendente _____, letto il presente contratto, dichiara di accettare espressamente tutte le clausole in esso contenute ed in particolare quelle previste dagli art. 3 e 4.

Dichiara, altresì, di conoscere e di accettare integralmente il contenuto della disciplina di cui alla delibera del C.d.A. n. _____ del _____;

Dichiara, infine, di non vantare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione dell'Arsiam.

Campobasso, _____

il dipendente

Alla Direzione Generale
Via G.B.Vico, 4
86100 CAMPOBASSO

e p.c. Al Servizio Uno
Ufficio VII – Gestione del Personale
SEDE

OGGETTO: Comunicazione di adesione alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro- delibera del C.d.A.
_____ del _____

Il /la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ e _____ residente a _____
_____ in via/piazza _____ c.a.p. _____
dipendente di ruolo dell'A.R.S.I.A.M (matricola n. _____), in servizio
presso _____

con riferimento all'Avviso di attivazione dell'istituto della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro del personale
con qualifica non dirigenziale di cui alla deliberazione in oggetto,

MANIFESTA

la propria adesione irrevocabile alla risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro e indica quale data di
decorrenza di cessazione il ____/____/2010.

_____ il _____

Firma

(barrare la casella sottostante in caso di interesse e sottoscrivere)

- ☐ Nel contempo, atteso che il/la sottoscritto/a ha maturato nel corso del corrente anno 2010 i requisiti minimi per accedere al trattamento di quiescenza, chiede il differimento della decorrenza della risoluzione consensuale di cui innanzi fino al giorno immediatamente precedente la data della c.d. “prima finestra utile” di cui alla legge 24 dicembre 2007, n° 247.

_____ il _____

Firma

Avvertenza: La presente istanza deve essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dirigente/funziionario addetto alla ricezione, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art. 38 T.U. sulla documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000).
